

Ente

Comunità di Aldeno

[1617] - 1810 agosto 31

Luoghi

Aldeno

Archivi prodotti

Comune di Aldeno, [1617] - 1810 agosto 31

Comunità di Aldeno, [1617] - 1810 agosto 31

Comunità di Aldeno, [1617] - 1810 agosto 31

Storia

Nell'area trentina lo sfruttamento collettivo delle risorse naturali, che in quanto zona di montagna costituì il fondamento dell'organizzazione delle locali comunità di villaggio, è probabile risalisse a tempi antichi, non essendo cessato interamente neppure in età romana e avendo ricevuto un nuovo impulso in età longobarda.
Incerta appare invece nell'ambito italiano più generale l'origine delle comunità di villaggio, sulla quale è stato a lungo dibattuto nelle diverse stagioni storiografiche. La fase di transizione da più antiche forme comunitarie alla comunità rurale vera e propria, dotata delle forme istituzionali che poi ne accompagnarono l'esistenza attraverso il medioevo e l'età moderna, fu assai diversificata da luogo a luogo e si estese all'incirca dall'XI al XIII secolo.
Le comunità rurali trentine (una realtà non sempre uniforme) assunsero il nome di regole, mentre carte di regola erano detti gli statuti che, originati da antiche consuetudini fissate per iscritto a partire dal XIII secolo, normavano lo sfruttamento dei beni collettivi, prescrivendo inoltre modi e termini del governo delle comunità.
L'organizzazione in regole caratterizzò, con mutamenti poco percettibili e di lungo periodo, la vita delle vallate della regione durante tutta l'età medievale e l'antico regime. Solo verso la fine del Settecento il governo asburgico, e in parte anche quelli vescovili di Trento e Bressanone per le comunità trentine che erano a essi sottoposte, operarono per ricondurre tali forme di autogoverno entro l'alveo dell'amministrazione statale in via di consolidamento.

La storia istituzionale della Comunità di Aldeno va collocata nelle più ampie vicende del Principato vescovile di Trento.
La prima attestazione dell'esistenza della Comunità di Aldeno si ha nel quattordicesimo secolo, citata in maniera indiretta in diversi documenti relativi ai giudizi vescovili di Castellano e Castelnuovo oltre che ai possessi della famiglia Castelbarco.
Il territorio di Aldeno era compreso nel territorio dei due giudizi vescovili di Castellano e Castelnuovo, poi unificati nella Giurisdizione omonima. In origine il territorio era compreso nelle castellanze di Castelbarco, Castelnuovo e Castellano, distretti che si fusero poi nel giudizio.
Anticamente i paesi tra Aldeno ed il Cameris costituivano il comune della pieve di Lagaro, che sarebbe poi divenuto il "comun comunale". Già sul principio del Duecento la pieve si trovò a dividere il suo potere sulla zona con i signori di Castelbarco, arrivando a concessioni e cessioni di una parte dei propri beni sito in Cimone,

Valstornada e val Zandrana (poi valle di Cei), con relativa giurisdizione patrimoniale, diritti di castellanza e servitù reali attive. Con il 6 aprile 1307 il vescovo Bartolomeo diede in feudo a Guglielmo di Castelbarco la giurisdizione della pieve di Lagaro, che nel 1319 venne trasmessa in eredità al nipote Aldrighetto. Il 20 novembre 1338 Guglielmo ed Aldrighetto di Castelbarco riconoscevano al vescovato il "merum et mixtum imperium" e la giurisdizione dell'intera Vallagarina, rimettendogli ogni diritto. Tra il 1339 e il 1340 il vescovo nominava suoi vicari generali per la valle, che esercitavano la giurisdizione nella stessa "castellania" di Castelbarco. All'epoca del dominio del margravio Ludovico di Brandeburgo i Castelbarco ottennero la giurisdizione civile e criminale e nel 1351 ebbero in feudo il castello omonimo con relativa giurisdizione. Nel 1364 Azzone di Castelbarco ottenne dal vescovo Alberto II il "merum et mixtum imperium" della pieve di Lagaro. Tra i territori sottoposti alla castellania di Castelbarco compare, nel 1376, anche Covolo di Aldeno.
L'altro distretto castellano poi confluito nel giudizio era Castelnuovo, castello che si trova citato già nel 1189. Nel 1285 è documentato come proprietà dei signori di Brentonico e dotato di una propria autonomia, ma ben presto passò ai potenti Castelbarco. Nel 1319 Guglielmo di Castelbarco lasciò il castello e la giurisdizione coi relativi diritti di castellanza al nipote Aldrighetto, mentre l'alta e bassa giurisdizione competeva al vescovo. Nel 1339 è attestato come vicario generale del vescovo Giustino di Gardolo anche per la "castellania" di Castelnuovo; ma i Castelbarco ottennero presto l'alta e bassa giurisdizione su Castelnuovo nella stessa epoca in cui la ottennero su Castelbarco. Insieme a Piazza, Villa, Nogaredo, Pedersano e Sasso, dal 1624 anche Aldeno e Cimone appartennero alla "castellania" di Castelnuovo.
Il terzo distretto castellano era Castellano, già citato nel XII secolo. Nel 1319 risultava essere dei Castelbarco. Castellano seguì le medesime vicende di Castelnuovo e Castelbarco, ma la "castellania" era limitata al solo paese omonimo.
Anche i paesi di Aldeno, Cimone e Garniga vennero a far parte del doppio giudizio di Castelnuovo-Castellano, sottoposti ai Castelbarco. A seguito dell'atto di spartizione del 23 giugno 1333 a Federico di Castelbarco spettarono tutti i diritti, le giurisdizioni, i tributi, le decime ed i masi di Cimone, garniga vecchia e nuova, Aldeno con la regola (da Covolo di Aldeno verso Calliano e fino ai confini con la città di Trento). Essendo comprese nella valle Lagarina queste località rimanevano sotto la giurisdizione dei vicari vescovili della Vallagarina, come è attestato almeno fino al 1339; successivamente passata ai Castelbarco, come accadde nei paesi più vicini a Rovereto. Successivamente, a seguito delle spartizioni ereditarie entro la famiglia Castelbarco, con il 13 gennaio 1376 Garniga passò al ramo dei Gresta, ma venne poi occupata dal vescovo Alessandro, tornando ai Castelbarco-Gresta dopo la sua morte; Aldeno passò al ramo degli Albano-Nomesino e poi nel 1413 ai da Lizzana.
In mano ai Castelbarco, questi castelli e signorie erano feudi della Chiesa di Trento; tuttavia quando i Castelbarco passarono sotto le dipendenze dei Conti del Tirolo, la situazione cambiò. Nel 1330 Federico, Azzone, Guglielmo e Marcabruno (figli di Aldrighetto di Castelbarco) decisero di servire l'ex re Enrico, e nel 1363 Bonifacio e Tommaso cedettero al duca Rodolfo i castelli di Castelnuovo e Castellano, ricevendo poi in feudo. In seguito Castelbarco passò ai Veneziani, che lo occuparono nel 1418 e lo tennero per tutto il Quattrocento. Successivamente passò alla famiglia Lodron, poi ad Antonio di Castelbarco-Lizzana e nuovamente ai Lodron. (1)

Aldeno era parte del Comun comunale, insieme a diversi altri paesi posti sul versante occidentale della valle dell'Adige, alla destra del fiume Adige. Il Comun comunale comprendeva diverse comunità, ovvero Aldeno, Castellano, Cimon, Marano, Noarna, Nomi, Nogaredo e Brancolino, Isera, Revian e Folas, Sasso, Villa, Pederzano, Pomarolo; aveva sede a Pomarolo e si estendeva sul territorio di tre giurisdizioni, ovvero Rovereto, Castelnuovo e Nomi. Il Comun comunale, una sorta di comunità di valle, si occupava di regolamentare i boschi ed i pascoli presenti sul territorio, ed era dotato di capitoli già dalla fine del Quattrocento. Si conservano i capitoli riformati del Comun comunale del 1611, che riformano i precedenti del tardo Quattrocento e del 1544; più tardi venne stilato un "Piano di riforma del 1776". Già studiati da Quintilio Perini e da Chiocchetti e Chiusole, sono pubblicati da Fabio Giacomoni. (2)

Nel 1810 Aldeno, in

base al Decreto vicereale n. 163 del 10 agosto 1810, entrò a far parte del Regno d'Italia napoleonico, nel Dipartimento dell'Alto Adige. L'ultima attestazione dell'esistenza della Comunità di Aldeno presente in archivio è del 1810; tuttavia l'ente continuò ad esistere presumibilmente almeno al 30 settembre, dal momento che l'ordinamento del Regno d'Italia entrò in vigore il 1° di ottobre 1810.

Condizione giuridica

L'antica organizzazione regoliera si fondava su un patrimonio consuetudinario che solo in tempi successivi venne codificato in forma scritta nelle cosiddette carte di regola. Queste costituirono il fondamentale strumento legislativo dell'organizzazione comunitaria e garantirono alla stessa l'esercizio autonomo di una sorta di bassa giurisdizione riguardo ai contenziosi di natura economica e nell'uso dei beni comuni che si sviluppavano con frequenza all'interno delle comunità. Dal punto di vista normativo la materia regoliera si situava al livello più basso di un contesto statutario assai composito, sia dal punto di vista della gerarchia delle fonti, che da quello della varietà degli esempi locali, ai cui vertici stavano gli statuti per la materia civile e "criminale" (penale). Caratteristiche comuni agli statuti regolieri, pur all'interno di un panorama assai vario fatto di adattamenti alle esigenze e alle realtà dei singoli villaggi, furono una stesura (così come eventuali riforme e aggiunte) scaturita da esigenze e decisioni collettive e la necessità dell'approvazione da parte dell'autorità superiore competente per territorio: il principe vescovo, il conte del Tirolo, il dinasta feudale, gli organismi preposti all'amministrazione delle due preture cittadine di Trento e Rovereto. Oltre alle carte di regola, negli archivi comunali si rinvenivano spesso normative accessorie per gli ambiti economici più diversi (acque, incendi, vettovaglie e così via), insieme ad altri atti di carattere amministrativo. Per ricostruire la vita delle antiche comunità si deve dunque fare riferimento a una documentazione complessiva assai composita. La Comunità di Aldeno era dotata di una propria autonomia, testimoniata anche dall'esistenza di una propria carta di regola, di cui si è conservata una copia. Aldeno era parte del Comun comunale, al cui speciale assetto istituzionale appartenne fino al 1810. Per quanto concerne la carta di regola del comun comunale, in cui si trova citato anche Aldeno, si rimanda al testo della stessa pubblicato a cura di Fabio Giacomoni.

Funzioni, occupazioni e attività

L'organizzazione in regole delle comunità rurali era diffusa su tutto il territorio trentino, indipendentemente dal contesto politico di appartenenza (vescovile o tirolese) dei diversi villaggi e dal tipo di vincolo degli stessi nei confronti delle due superiorità: diretto - talvolta mitigato da privilegi - o mediato dall'investitura concessa a favore di qualche casato nobile. Scopo dell'amministrazione regoliera era provvedere all'organizzazione interna di ogni comunità, secondo moduli improntati all'autogoverno, e inoltre disciplinare lo sfruttamento dei beni comuni e tutelare gli ambiti di possesso familiari, nonché dirimere i relativi frequenti contenziosi che ne derivavano, punendo le altrettanto numerose infrazioni che venivano commesse. Il territorio delle antiche comunità trentine, in origine indivisibile e inalienabile, era costituito: - in misura minore da beni cosiddetti "divisi", poderi situati nei pressi dell'abitato assegnati ai diversi nuclei familiari (fuochi) e nel corso del tempo divenuti simili a proprietà private, benché in parte ancora sottoposti a vincoli collettivi; in questo caso la normativa tutelava diritti individuali: rispetto dei confini, protezione da furti e da danni di vario genere, prescrizioni per la vendemmia, lo sfalcio dei prati e così via, secondo una normativa nutrita e legata alla realtà economica specifica delle diverse comunità; - in gran parte da ampie superfici boschive e pascolive sfruttate in comunione tra coloro che godevano dei diritti di incolato, i vicini, dove lo scopo della minuziosa regolamentazione era uno sfruttamento ragionato dei beni comuni, che dovevano innanzi tutto integrare

il reddito delle singole famiglie.
La diffusione dell'istituzione regoliera avveniva a diversi livelli. Nei casi più frequenti si trattava di singole regole autonome costituite da un villaggio (a volte formato da più nuclei abitati), fino a forme organizzative composte da più di una comunità (comunità di valle, vicinie e altre forme aggregative).
Le comunità di villaggio trentine seguirono linee evolutive e processi di mutamento misurabili solo nel lungo periodo, mantenendo sempre una propria marcata autonomia riguardo all'uso del proprio territorio (fatte salve le prerogative di natura feudale), nonostante qualche intervento correttivo apportato nel corso dell'età moderna dagli apparati politici superiori. La crisi delle regole sopraggiunse solo nel tardo Settecento, con le riforme introdotte dai sovrani illuminati di casa d'Austria e dagli ultimi vescovi tridentini, volte al consolidamento dell'apparato amministrativo e alla riconduzione entro l'alveo statale delle fino ad allora numerose forme di autogoverno periferiche.

La Comunità di Aldeno, in quanto comunità rurale collocata tra il monte Bondone e il fiume Adige, si occupava prevalentemente della gestione dei boschi e dei pascoli e degli altri beni di uso collettivo, oltre che delle problematiche connesse alla vicinanza al fiume; inoltre gestiva i rapporti con il dinasta e le comunità limitrofe.

Struttura Amministrativa

Difficile, a causa della molteplicità della casistica rappresentata, è riassumere in maniera schematica i moduli amministrativi secondo i quali si reggevano le antiche comunità di villaggio trentine. Prescindendo dalle infinite varianti determinate dalla necessità di adattare le norme e l'organizzazione alle esigenze particolari di ogni comunità (dipendenti dal livello altimetrico e dall'economia praticata, nonché dal grado di autogoverno goduto), l'amministrazione regoliera presenta comunque un'intelaiatura che fu comune a tutti i villaggi trentini.
Supremo organo deliberativo era l'assemblea plenaria dei vicini (denominata in vario modo: regola generale, regola grande, regola piena...), che si riuniva almeno una volta all'anno per rinnovare l'apparato amministrativo e per prendere altre risoluzioni determinanti per la vita della comunità (rinnovo degli statuti, rendiconto annuale degli amministratori, vendita di beni comuni e così via). Questa era formata da tutti i capifamiglia del villaggio e costituiva il momento partecipativo sul quale si fondava l'essenza della vita della regola. L'ordinaria amministrazione era solitamente affidata a una sorta di consiglio (questo pure variamente denominato) costituito dagli ufficiali posti ai vertici del governo regoliero.
L'apparato amministrativo, scelto su votazione o col sistema della rotazione, era spesso complesso e appesantito dall'obiettivo di rendere compartecipe un grande numero di soggetti. Se ne possono riassumere le figure principali, che nel caso di comunità ridotte non erano tutte presenti, mentre negli esempi più complessi si moltiplicavano fino a costituire un ingranaggio farraginoso.
Cariche preminenti:
- il sindaco (o sindaco), con compiti (più o meno estesi) di supervisione nell'amministrazione e di tutore degli interessi della regola in occasione di vertenze della stessa con l'autorità superiore, con altre comunità, con privati;
- il regolano, dotato spesso di vari compiti, ma soprattutto di una bassa potestà giudiziaria relativamente alle infrazioni statutarie (sostituito nelle vallate meridionali da un console o un massaro);
- i giurati, consiglieri investiti di rilevanti incarichi amministrativi e in qualche più raro caso dotati delle competenze giudiziarie proprie del regolano.
Mansioni esecutive:
- i saltari, con funzioni paragonabili a quelle degli odierni ufficiali giudiziari, messi comunali, vigili urbani, erano però innanzi tutto guardie forestali e campestri;
- altre cariche istituite con una certa frequenza erano quelle di segretario o attuario, degli stimadori dei danni, dei controllori di pesi e misure, degli scossori delle "steure" (da Steuer, tassa) e delle "colte" (o "collette"), dei soprastanti (alle acque, al fuoco, alle vettovaglie), dei pastori (che conducevano il bestiame dei vicini al pascolo e all'alpeggio), del malgaro (che sovrintendeva alla lavorazione e alla distribuzione all'interno della comunità dei prodotti lattiero-caseari).
Nel corso del tempo presso le diverse comunità l'organizzazione amministrativa fu sottoposta a

correttivi, apportati sia dall'interno (per avvenuti mutamenti economici e demografici), che da parte della autorità superiori. Ma la sostanza di una gestione svincolata da un effettivo controllo centrale permase fino agli sconvolgimenti introdotti nel tardo Settecento, i quali segnarono il declino dell'antico regime e dell'autogoverno comunitativo, preparando il passaggio verso il comune ottocentesco.

Aldeno costituiva una comunità all'interno del Comune Comunale, con propri rappresentanti.
Oltre ai regolani, vi erano un regolano maggiore, un canevaro, un saltaro. Come prescritto dalla carta di regola, i "giurati vecchi" avevano il compito di eleggere tre uomini che a loro volta sceglievano il canevaro; quest'ultimo doveva eleggere tre uomini alla carica di regolani. I dinasti locali nominavano il regolano maggiore, che godeva di maggiore autorità.

Contesto generale

Il territorio entro il quale si erano sviluppati gli ambiti comunitativi era politicamente e amministrativamente complesso e disomogeneo:
- spiritualmente non tutto l'odierno Trentino apparteneva alla diocesi tridentina (ne erano escluse la Val di Fassa, la Valsugana e altre località minori situate nella parte sudorientale della regione), che si estendeva invece su una parte dell'odierno Sudtirolo- Alto Adige;
- politicamente alcune zone del territorio trentino a partire dal XIII secolo passarono al conte del Tirolo e poi di casa d'Austria (in Val d'Adige a nord di Trento, in Val di Non, in Val di Cembra, in Val di Fiemme, in alta Valsugana, in Vallagarina, verso il lago di Garda), altre non appartennero mai al vescovo di Trento (il Primiero, la bassa Valsugana e la
Val di Fassa).
Amministrativamente il territorio trentino era governato:
in parte direttamente dal principe vescovo (in particolare le Valli Giudicarie e la gran parte delle Valli di Non e Sole);
per un'altra parte da famiglie nobili vassalle dello stesso;
- la pretura di Trento (vescovile) dal magistrato consolare;
- una parte da famiglie nobili vassalle del conte del Tirolo;
- la pretura di Rovereto (tirolese) da provveditori;
- la Val di Fassa dal principe vescovo di Bressanone.
L'organizzazione dei territori vescovili (suddivisi in gastaldie, scarie e deganie, sotto la supervisione di un vicedomino) quale si presentava nei primi secoli di vita del potere temporale tridentino, con gli inizi dell'età moderna si assestò su forme amministrative rimaste in vita sostanzialmente fino alla fine dell'antico regime.
Le figure più diffuse sul territorio (oltre ad assessori, commissari, massari), dotate di competenze amministrative e giudiziarie erano:
- i vicari (giudici in prima istanza);
- i capitani (a volte detti luogotenenti - giudici in seconda istanza).
Le unità amministrative distribuite sul territorio erano le giudicature (o giurisdizioni), rette appunto da capitani, vicari o altri ufficiali.
Le giudicature che il principe territoriale (il vescovo o il conte del Tirolo) concedeva in amministrazione a terzi erano dette giurisdizioni patrimoniali:
- la pretura di Rovereto (di dipendenza tirolese);
- le giurisdizioni infeudate alla nobiltà, dette più precisamente giurisdizioni dinastiali, poiché un dinasta deteneva una serie ampia di prerogative, tra cui la potestà giudiziaria nei suoi primi livelli.
Il diritto di regolano maggiore, in origine detenuto dal vescovo e poi spesso ceduto alla nobiltà, permetteva a coloro che ne erano investiti un controllo diretto anche nella sfera economica delle comunità (presiedendo le riunioni di regola ed esercitando in appello la potestà giudiziaria rispetto alle sentenze pronunciate dai regolani delle ville).
Gerarchia politica nel principato:
- principe vescovo: la massima autorità (anche nella materia spirituale nell'ambito però della diocesi);
- capitolo della cattedrale: diritto al governo in periodo di sede vacante e diritto di elezione del vescovo;
- consiglio aulico: come organo politico costituito da membri laici (giurisperiti) e da canonici, presieduto dal vescovo, con la partecipazione del capitano tirolese della città di Trento; come massimo tribunale del principato costituito solo da membri laici (tribunale di terza istanza dopo le sentenze dei fori locali / di seconda per le cause di valore molto elevato, che in ultima istanza giungevano ai tribunali dell'impero di Spira e Wetzlar.
Nei luoghi del principato dipendenti direttamente dal vescovo vi erano organi

propri, preposti all'amministrazione economica, politica e giudiziaria del proprio ambito territoriale. Altrettanto in quelli dipendenti dalla contea del Tirolo.
Le cause provenienti dalle zone del territorio trentino di pertinenza tirolese, dopo i pronunciamenti da parte dei fori locali, passavano al Tribunale d'Appello di Innsbruck.
Fonti statutarie:
- Landesordnung: fonte preminente per il Tirolo (in uso solo per pochi territori trentini annessi alla contea, in altri rimane lo Statuto di Trento, in altri ancora statuti propri);
- Statuto di Trento: fonte preminente nel principato vescovile;
- statuti locali (di valle, dinastiali, di città e borgate ecc.): vigenza limitata e purché non in contrasto con lo Statuto di Trento;
- carte di regola: normativa per l'organizzazione economica e civile delle comunità di villaggio.
L'amministrazione ecclesiastica si intersecava con quella politica, cellule fondamentali dell'organizzazione diocesana erano le pievi, nate ancor prima dell'anno 1000, le quali influirono poi sull'articolazione politica del territorio.
Lungo tutto l'antico regime nei territori asburgici fu assai forte il potere dei ceti o stati, gli Stände, cioè le componenti sociali del paese dotate di rilevanza politica, con le quali il principe territoriale condivideva la gestione del territorio. La dieta tirolese, il Landtag, una sorta di antico parlamento, era l'organo entro il quale periodicamente si riuniva la rappresentanza dei quattro ceti della contea (nobiltà, clero, città, contadini) per prendere decisioni soprattutto in merito alla materia fiscale. La dieta era dotata della facoltà di accogliere o meno le richieste fiscali inoltrate dal principe e dal diritto di organizzare all'interno della contea il prelievo. Le giurisdizioni del territorio (e quindi indirettamente le comunità rurali che vi facevano parte) partecipavano alla dieta all'interno della componente contadina. Con questo sistema furono rappresentate alle diete tirolesi anche alcune giurisdizioni appartenenti alla contea del Tirolo situate in territorio trentino.
Il principato vescovile di Trento e quello di Bressanone presenziavano alle diete tirolesi in qualità di membri aggiunti, al solo scopo di versare i contributi loro spettanti per la difesa comune del territorio, onere cui furono tenuti stabilmente a partire dal 1511. Le giurisdizioni trentine vescovili e le comunità che vi facevano parte non avevano alcuna relazione con la dieta tirolese, essendo il territorio del principato rappresentato solo dal vescovo e dal capitolo. Verso la fine del Settecento, con le riforme attuate nella stagione dell'assolutismo illuminato, i ceti della contea furono gradualmente esautorati di molte
prerogative.
Nell'età riformista anche gli ambiti di autogoverno delle comunità furono maggiormente sottoposti agli uffici dello stato e le regole iniziarono a essere subordinate agli organismi politici insediati sul territorio.
Negli anni dal 1796 al 1801 sul territorio trentino si succedettero governi francesi e amministrazione austriaca, la quale aveva posto il principato vescovile sotto sequestro. Dopo la secolarizzazione dello stesso nel 1803 e la sua annessione alla contea del Tirolo, l'intera regione nel 1805 passò al regno di Baviera. La parte italiana del Tirolo, all'inizio diviso ancora nei due Circoli di Trento e Rovereto, nel 1808 venne riunita nel Circolo all'Adige, con capoluogo Trento.
Il territorio fu diviso in giudizi distrettuali, con compiti di controllo anche sui giudizi patrimoniali e dinastiali loro annessi (cui rimase solo la giurisdizione in materia civile).
La rivolta di Andreas Hofer del 1809 pose fine alla permanenza bavarese nel territorio trentino, il quale, con l'aggiunta della zona di Bolzano e privo del Primiero, nel 1810, dopo la sconfitta degli insorti, fu aggregato al Regno italico.

La Comunità di Aldeno fu soggetta al potere del principe vescovo di Trento e del dinasta locale. Infatti la principale autorità con la quale si rapportava la comunità di Aldeno era il dinasta feudale, il quale peraltro nominava il regolano maggiore; il territorio era infatti compreso nella Giurisdizione feudale retta dalla famiglia Castelbarco).
Per quanto riguarda la giurisdizione ecclesiastica Aldeno apparteneva alla Diocesi di Trento. Anticamente Aldeno era sede di cappella e costituiva con Cimone una sola cura d'anime; i due paesi avevano un'unica chiesa in comune, intitolata a San Giorgio, posta a metà strada tra i due centri abitati. Con il 16 novembre 1710, insieme a Cimone, Aldeno divenne curazia della pieve di Villalagarina; pochi anni dopo, il 16 novembre 1719, Aldeno venne definitivamente separata da Cimone.

Fonti archivistiche e bibliografia

Note

(1) Voltellini pagg. 139-145 e relative citazioni di atti.
(2) F. Giacomoni, op. cit., vol. II, pagg. 432-444.